



Prot. n° 9611/p/ep

Roma, 23 marzo 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 699

Oggetto: DPCM 22 marzo 2020_Emergenza COVID_19

È stato pubblicato il DPCM 22 marzo 2020, che si allega alla presente, contenente misure ancora più stringenti per arginare il contagio del COVID - 19, anticipate dal Presidente del Consiglio nella serata di sabato scorso.

Dalla lettura del Decreto emerge che, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle contenute nell'allegato 1 al medesimo Decreto e individuate con i rispettivi codici Ateco (art. 1, lett. a). Restano, inoltre, sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto (art. 1, lett d).

Le attività che sarebbero sospese, possono comunque continuare se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile (art. 1, lett. c).

È comunque espressamente detto che le attività di imprese che non sono sospese devono rispettare i *contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali*, che si allega parimenti alla presente.

Si precisa che, tra i codici Ateco elencati nell'allegato, compare anche il 94 "*Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali*", all'interno delle quali a seguito dei chiarimenti avuti negli anni scorsi dall'Inps, rientrano anche le Casse Edili/Edilcasse, alle quali è attribuito il Codice Ateco 94.11.00 (*cfr lett.circ. CNCE 1/2018*).

Questo significa che l'attività delle Casse rientra tra quelle che non vengono sospese, pur nel *rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali*, che si allega parimenti alla presente.

Rimane, quindi, ferma la Comunicazione CNCE n. 693 del 10 marzo scorso, soprattutto per quanto concerne l'erogazione dei servizi della Casse, che le stesse vorranno proseguire a erogare avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa emergenziale in vigore e nel rispetto della stessa, ivi compresa la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali previsti.

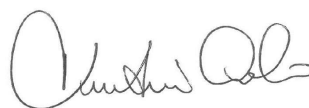
Le presenti disposizioni sono a valere ***fino al 3 aprile prossimo***.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano i più cari saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Allegati:

GU_DPCM 22 marzo 2020
Circolare CNCE 1/2018

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 22 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)

Pag. 1



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;



Decreta:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521



ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

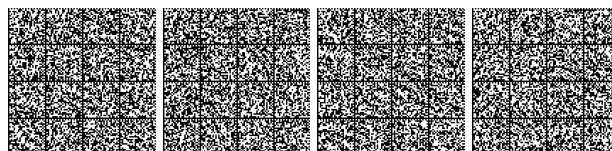


45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

20A01807

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-076) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



Formedil

Prot. n. 01/18

Circ. n. 01/18

.....
CNCPT

Prot. n. 527/2018

Circolare n. 31218/2018

.....
CNCE

Prot. n. 8640

Lettera circolare n. 1.2018

Roma, 4 gennaio 2018

*A tutte le Scuole Edili / Enti unitari
Ai Formedil Regionali*

A tutti i CPT / Enti unitari

A tutte le Casse Edili / Edilcasse

e, p.c. ai componenti i Consigli di Amministrazione di FORMEDIL, CNCPT, CNCE

Loro sedi

Oggetto: Inquadramento INPS Enti bilaterali edili. Circolare n. 193 del 29/12/2017

Si comunica che,

con circolare n. 193 del 29 dicembre 2017 la Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'INPS ha fornito istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell'attività principale propria delle aziende edili. Ci si riferisce, nello specifico, alle Casse Edili, alle Scuole di formazione professionali in edilizia ed ai Comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.

L'importante circolare Inps fa chiarezza su di un aspetto oggetto di interpretazioni mutevoli nel tempo concludendo quanto segue:

"...i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:

- a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell'attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;*
- b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell'edilizia;*
- c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia;*
- d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l'inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle Casse Edili, alle Scuole di formazione professionale per l'edilizia ed ai Comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell'edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell'Istituto territorialmente*

Via G. A. Guattani 24
00161 Roma

FORMEDIL
Tel 06 852612
formedil@formedil.it
www.formedil.it

CNCPT
Tel. 06 852613
info@cncpt.it
www.cncpt.it

CNCE
Tel. 06 852614
info@cnce.it
www.cnce.it

competenti provvederanno ad operare l'inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc. ...”

Si ricorda che

- il Codice statistico contributivo 11305 è relativo a:

1 – Industria

13 – Edilizia. Installazione impianti per
l'edilizia

05 – Attività ausiliarie delle costruzioni

- il Codice Istat Ateco 2007 94.11.00 è relativo a:

attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni

- attività di organizzazioni che perseguono essenzialmente l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la prosperità di un particolare ramo o settore di attività, inclusa l'agricoltura, o di creare un clima favorevole allo sviluppo economico di una particolare area geografica o ripartizione politica a prescindere dal settore di attività
- attività di federazioni di tali organizzazioni
- attività di Unioncamere e delle Unioni regionali delle camere di commercio, corporazioni e organizzazioni simili
- diffusione di informazioni, rappresentanza presso la pubblica amministrazione, relazioni pubbliche e contrattazione sindacale da parte di organizzazioni economiche e imprenditoriali
- associazione fra imprese bancarie e finanziarie
- associazione tra imprese assicurative

Dalla classe 94.11 sono escluse:

- attività dei sindacati di lavoratori dipendenti, cfr. [94.20](#)
- camere di commercio, cfr. [84.13](#)

Si invitano comunque gli Enti in indirizzo ad una attenta lettura della circolare in oggetto e, con l'occasione, si inviano i più cordiali saluti.

Le Direzioni

FORMEDIL
Giovanni Carapella

CNCPT
Giuseppe Moretti

CNCE
Mauro Miracapillo



Allegato n. 1: circolare INPS n. 193 del 29/12/2017

Via G. A. Guattani 24
00161 Roma

FORMEDIL
Tel 06 852612
formedil@formedil.it
www.formedil.it

CNCPT
Tel. 06 852613
info@cncpt.it
www.cncpt.it

CNCE
Tel. 06 852614
info@cnce.it
www.cnce.it

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 29/12/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 193

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Casse edili, scuole di Formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia. Inquadramento previdenziale.**

SOMMARIO: *Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell'attività principale propria delle aziende edili. Ci si riferisce, nello specifico, alle casse edili, alle scuole di formazione professionali in edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.*

Le Casse Edili sono enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dell'edilizia; esse svolgono un ruolo di rilievo nell'assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro,

nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale.

Dette prestazioni sono finanziate tramite il versamento dei contributi, che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore stesso.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, le Casse Edili erano state classificate fra le attività ausiliarie dell'edilizia, con il c.s.c. (codice statistico contributivo) 11305, sempre che non fossero già state inquadrare in tale settore (si veda il msg. n. 5850 del 12 gennaio 1990).

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 (si veda, in particolare, il punto 5.1), in seguito ad approfondimenti circa la natura dell'attività svolta dalle Casse Edili, era stata stabilita la variazione dell'inquadramento dal settore Industria – attività ausiliaria dell'edilizia - al settore Terziario, tenuto conto che l'attività esercitata dai suddetti organismi non poteva essere più considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili. Tuttavia, con il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014 era stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati alle Casse Edili e le Strutture territoriali erano state invitate a ripristinare la situazione *quo ante*, in attesa di successive istruzioni.

Gli approfondimenti sviluppati per la definizione del corretto inquadramento previdenziale delle Casse Edili, hanno messo in evidenza come altri organismi di natura bilaterale insistano nel settore dell'edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci si riferisce rispettivamente alle scuole edili di formazione professionale e ai comitati paritetici per la sicurezza, anch'esse tipicamente inquadrare fra le attività ausiliarie dell'edilizia, con il c.s.c. 11305.

Entrambe le tipologie di enti rientrano nella nozione di ente bilaterale fissata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: [...] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; [...] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; [...] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalle legge o dai contratti collettivi di riferimento”*.

In particolare, le scuole edili di formazione professionale curano, in circoscrizioni territoriali definite, la formazione professionale del personale edile, anche attraverso specifici interventi coordinati con le aziende del settore, sulla base delle esigenze rivenienti dalle specifiche realtà aziendali. In altri termini, le aziende del settore edile, allo scopo di favorire lo sviluppo di condizioni di efficacia e di efficienza degli interventi formativi – in un settore nel quale il possesso, in capo ai lavoratori, di adeguati requisiti di professionalità costituisce condizione imprescindibile per il corretto svolgimento delle funzioni imprenditoriali – affidano ai predetti organismi bilaterali attività che altrimenti dovrebbero svolgere direttamente attraverso proprie funzioni aziendali. Si tratta di una forma di esternalizzazione di compiti ausiliari allo svolgimento delle attività principali che, nel settore, costituisce storicamente la prassi tipizzata.

I comitati paritetici territoriali per la sicurezza rientrano nel novero degli organismi paritetici previsti dall'art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”*.

Alla luce della rilevanza delle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili e, in

particolare, in quelli adibiti per la costruzione di infrastrutture ed opere di ingegneria civile, anche in questo caso le realtà aziendali del settore hanno storicamente trasferito in capo ad organismi terzi lo svolgimento di attività che altrimenti avrebbero necessariamente costituito vere e proprie funzioni aziendali, ancorché con valenza accessoria rispetto all'attività principale.

Pertanto, in un settore caratterizzato da fasi lavorative che presentano profili di complessità e per questo espongono le maestranze ad un livello di rischio oggettivamente maggiore rispetto alla media dei comparti industriali, la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori nella *governance* dei predetti organismi conferisce ulteriori elementi di garanzia per lo sviluppo e il consolidamento di modelli avanzati ed efficaci di programmazione e gestione degli interventi di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sulla base degli approfondimenti effettuati, ulteriore tratto che accomuna gli organismi in discorso (casce edili, scuole di formazione professionale per l'edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza) è l'applicazione al relativo personale del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia.

Pertanto, i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:

- a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell'attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
- b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell'edilizia;
- c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia;
- d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l'inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casce edili, alle scuole di formazione professionale per l'edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell'edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo **11305** e codice Ateco2007 **94.11.00**.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995, le Strutture dell'Istituto territorialmente competenti provvederanno ad operare l'inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia *ex nunc*.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato